

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
24 gennaio 2000

Causa T-179/98

**José Cuenda Guijarro e altri
contro
Consiglio dell'Unione europea**

«Dipendenti – Interesse ad agire – Interesse generale e astratto –
Atto che arreca pregiudizio – Insussistenza – Irricevibilità manifesta»

Testo completo in francese II - 1

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio 12 gennaio 1998 recante rigetto, da un lato, della domanda dei ricorrenti relativa a talune misure da adottare in materia di sicurezza, di tutela della salute e di rispetto dell'ambiente sul luogo di lavoro per quanto riguarda l'edificio «Justus Lipsius» del Consiglio a Bruxelles e, dall'altro, della domanda di risarcimento del danno morale che ritengono di aver subito a causa di errori, carenze e negligenze da parte dell'istituzione riguardo alle condizioni di detto edificio.

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e la metà delle spese del convenuto. Il convenuto sopporterà la metà delle sue spese.

Massime

1. Dipendenti – Ricorso – Interesse ad agire – Necessità di pregiudizi individuali (Statuto del personale, art. 91)

2. Dipendenti – Ricorso – Atto che arreca prigiudizio – Nozione – Rifiuto di nominare un perito per esaminare un edificio comunitario – Esclusione (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

1. Anche se il dovere delle istituzioni di garantire la sicurezza, la tutela della salute e la qualità dell'ambiente sul luogo di lavoro corrisponde senza dubbio ad un interesse generale, un dipendente non è legittimato ad agire nell'interesse della legge o delle istituzioni e può far valere a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto solo censure personali.

(v. punto 51)

Riferimento: Tribunale 25 settembre 1991, causa T-163/89, Sebastiani/Parlamento (Racc. pag. II-715, punto 24); Tribunale 7 luglio 1998, causa T-178/97 Moncada/Commissione (Racc. PI pag. II-989, punto 39)

2. Dal momento che nessuna disposizione statutaria attribuisce ai dipendenti il diritto di chiedere, in generale, all'istituzione da cui dipendono la nomina di un perito al fine di evidenziare i vizi e i difetti relativi agli edifici in cui svolgono le loro mansioni, e che spetta soltanto all'autorità amministrativa decidere sull'opportunità e sull'utilità di un tale provvedimento, nonché sulla portata dell'incarico da assegnare eventualmente al perito, il rifiuto dell'autorità che ha il potere di nomina di designare tale perito e di impegnarsi a far eseguire i lavori che quest'ultimo richiedesse non può arrecare pregiudizio a un dipendente.

(v. punti 62-66)